



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario n° 19 - 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL MOLO FORANEO, BANCHINA SAN MICHELE E SAN CORRADO DEL PORTO DI MOLFETTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA:** la richiesta assunta a protocollo n° 7726 in data 11.06.2024, presentata dalla Soc. "MIC.A. s.r.l. a socio unico" con sede a Bari (BA) con cui richiedeva l'emanazione di apposita ordinanza per lo svolgimento dei lavori di manutenzione all'impianto di videosorveglianza del porto di Molfetta così come definiti dal competente ente gestore - Regione Puglia;
- VISTI:** gli ordini di servizio n. 01 in data 15.02.2024 con il quale il Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della regione Puglia ordinava all'Impresa "MIC.A srl" di dar corso all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'impianto TVCC del porto di Molfetta.
- VISTO:** Regolamento del porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato con Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- VISTI:** gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

dal giorno 01.07.2024 al giorno 22.07.2024, e comunque fino a termine lavori di che trattasi, l'area portuale del Porto di Molfetta, lungo il muro paraonde dei moli: Foraneo, S. Michele e S. Corrado, nelle aree che saranno di volta in volta interessate dai lavori, qualora già non espressamente previsti, sono vietati:

- a) Il transito e la sosta di cicli, motocicli e autoveicoli in genere;
- b) la circolazione pedonale.

Nelle suddette aree di cantiere che saranno di volta in volta realizzate potranno accedere esclusivamente il personale e mezzi impiegati dalla ditta "MIC.A. s.r.l." nell'esecuzione dei lavori in parola.

ORDINA

Articolo 1

È fatto obbligo alla ditta "MIC.A. s.r.l." di installare la prescritta segnaletica prevista dalle vigenti normative al fine di delimitare le aree interessate dai lavori, nonché osservare tutte le norme e misure di sicurezza previste per le aree di cantiere, ed adottare ogni misura interdittiva ritenuta idonea per evitare che terzi accedano nelle aree di lavoro.

Articolo 2

Laddove durante l'esecuzione dei lavori in questione la carreggiata (intesa come spazio intercorrente tra l'area di lavoro/movimentazione mezzi e la linea gialla corrente nei pressi del ciglio banchina) si restringa in maniera tale da non garantire la circolazione veicolare in sicurezza nei due sensi di marcia, la ditta esecutrice dovrà istituire nell'area interessata un senso unico alternato temporaneo, provvedendo a segnalarlo adeguatamente e a garantire la corretta regolamentazione del traffico a mezzo di proprio personale

Chiunque acceda alle aree portuali, in corrispondenza delle aree cantierizzate, dovrà prestare la massima attenzione e mantenersi ad idonea distanza di sicurezza.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà svolgere solo e unicamente i lavori appaltati dalla Regione Puglia:

- nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza in materia;
- nel rispetto dei limiti operativi stabiliti nel piano di sicurezza predisposto;
- in ore diurne.

Articolo 3

La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza portuale, non esime la ditta esecutrice dei lavori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere, fermo restando in ogni caso l'osservanza delle disposizioni vigenti.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

I soggetti sopra richiamati, pertanto, sono direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza delle attività di cui trattasi.

Articolo 4

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta.

Molfetta, lì 25.06.2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82